

S.p.A.



Carlo Riccò e Fratelli S.p.A.
Sede Amministrativa e stabilimento
42015 CORREGGIO RE
V.le Della Vecchia Ferrovia n° 8/10
Tel. 0522 - 694035 FAX 0522 - 642842
e-mail: poliplast@ricco.it
www.ricco.it

MESSAGGIO FAX – E-MAIL

Spett/le Aziende Clienti
Loro sedi

Oggetto: regolamento REACH.

In relazione alla vs. richiesta di chiarimenti siamo con la presente ad informarVi sulle attuali applicazioni del regolamento REACH che interessano la ns. Azienda.

I ns. prodotti sono identificati come preparati costituiti da polimeri e monomeri. I monomeri presenti in concentrazione superiore al 2%, riportati nelle schede di sicurezza, sono costituiti da sostanze da noi acquistate e miscelate al fine di ottenere il prodotto desiderato.

I polimeri non sono soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. 1907/2006, mentre le sostanze acquistate saranno oggetto di registrazione nei termini previsti dal regolamento da parte dei ns. Fornitori.

Da parte ns. vi confermiamo l'impegno nel verificare entro il periodo previsto dal regolamento, ovvero entro Dicembre 2008, la correttezza delle operazioni effettuate dai ns. fornitori oltre a provvedere, a decorrere già dall'01/06/2007, a consegnare per ogni nuova fornitura le schede di sicurezza aggiornate secondo quanto previsto dal regolamento stesso.

Per chiarire la ns. posizione ed informarvi sulle modalità di applicazione del REACH alleghiamo un estratto degli aspetti più rilevanti del REACH, che porterà sicuramente a delle variazioni nell'ambito della gestione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, con tempi di applicazione in ogni caso, visto la complessità del problema, piuttosto lunghi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i ns. distinti saluti.

Carlo Riccò & Fratelli SpA

Correggio li 7 Maggio 2007.



REACH

- **Cosa è**

REACH è l'acronimo di **Registration Evaluation Authorization of Chemicals**. E' un nuovo sistema nato per raccogliere tutte le informazioni di natura fisico – chimica riguardanti le sostanze chimiche prodotte ed importate nella Unione Europea nonché i diversi utilizzi che comportino l'esposizione alle stesse degli operatori addetti.

- **Cosa chiede**

Chiede ad ogni produttore od importatore di sostanza chimica di effettuare la registrazione della/delle sostanze prodotte secondo le modalità ed i termini specificati dal regolamento.

Qualora la sostanza risultasse già registrata da altro produttore/importatore non risulta necessaria una seconda registrazione.

- **Soggetti obbligati e sostanze chimiche rientranti**

Sono tenuti ad effettuare la registrazione i produttori e/o gli importatori dell'Unione Europea che producano e/o importino, una sostanza chimica (monomero), indipendentemente dal fatto che sia classificata ed etichettata pericolosa o non pericolosa, in quantitativi uguali o superiori, ad una tonnellata calcolando il peso **medio** anno degli ultimi tre anni.

Non è considerato importazione l'acquisto effettuato da un'azienda straniera appartenente all'Unione Europea.

Sono invece da considerare importazione tutti gli acquisti fatti da Paesi extracomunitari.

- **Preparati**

I preparati sono un insieme di più sostanze. Il regolamento si riferisce a tutte le sostanze componenti il preparato.

Se una delle sostanze componenti, non è stata ancora registrata, ma complessivamente è presente in quel preparato in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata, scatta l'obbligo di registrare quella sostanza.

- **Sostanze escluse, esonerate, polimeri**

- Sono escluse:

- le sostanze radioattive
- i rifiuti
- le sostanze intermedie non isolate.

- Sono esonerate:

- le sostanze farmacologicamente attive destinate per i medicinali ad uso umano e veterinario;
- gli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per il consumo umano;
- le sostanze aromatizzanti destinate ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;
- i mangimi e gli additivi destinati nell'alimentazione animale;
- le sostanze chimiche destinate nei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
- i dispositivi medici e le sostanze chimiche destinate in questi prodotti;
- i prodotti fitosanitari e le sostanze attive destinate in questi prodotti;
- i biocidi e le sostanze attive destinate in questi prodotti.

- Polimeri:

Rientrano tra le sostanze esonerate tuttavia occorre considerare che è necessario controllare le sostanze monomeriche presenti. Le sostanze monomeriche andranno sottoposte a procedure di registrazione semplificata solamente se ricorrano contestualmente tutte e tre le seguenti condizioni:

- non sono state già oggetto di registrazione;
- siano presenti nel polimero in peso $\geq 2\%$;
- in quantità di almeno 1 ton/anno di monomero.